

B) SPESE

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

DOTAZIONE ORGANICA

La nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 75 del 2017 supera il concetto tradizionale di dotazione organica ed esprime in sua vece un valore finanziario inteso come dotazione di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno. Come precisato nelle Linee guida, per le Regioni e gli Enti Territoriali, sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1 comma 557-quater della legge n. 296 del 2006 che dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (2011-2013).

Per il Comune di Candiolo tale valore base è pari ad **euro 855.112,94** e, nell'ambito di tale indicatore di spesa massima potenziale:

- è possibile coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- è necessario indicare nel PTFP le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Poichè la dotazione organica è ormai espressa in termini finanziari, si precisa che per posti vacanti si intendono qui quelli resi disponibili per cessazioni di personale intervenute o comunque stimate in base ad analisi predittive. Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge.

Ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., dal 2019 la percentuale della capacità assunzionale è fissata per tutti gli enti locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere in misura pari al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente.

Sono poi intervenute le seguenti modifiche normative:

- Art. 14 bis, comma 1 lett. a) del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 23/2019: è stato così modificato l'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 secondo il nuovo testo che estende a cinque anni il cumulo delle risorse assunzionali, in luogo dei tre precedentemente previsti (A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente);
- Art. 14 bis, comma 1 lett. b) del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 23/2019: che ha introdotto il comma 5-sexies all'art. 3 del cit. D.L. 90/2014, consentendo di programmare le assunzioni, non solo facendo riferimento alle cessazioni già intervenute, ma

anche con riferimento a quelle programmate nella medesima annualità (Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.);

- Art. 33 del D.L. n. 34 del 2019, che consente le assunzioni di personale sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Tale ultima disposizione è efficace dal 20 aprile 2020 a seguito della pubblicazione di apposito decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, datato 17 marzo 2020, con il quale sono state individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.

A seguito delle suddette modifiche normative bisogna aggiornare le capacità assunzionali dell'ente.

Nel corso del trascorso anno 2022, a seguito dell'ultima revisione del programma di fabbisogno del personale 2022-2024, sono state programmate due assunzioni di personale secondo il seguente prospetto (spesa annua a regime, escluso salario accessorio):

1. Agente Polizia locale F.T. 100% – cat. C: dal 01/05/2022 € 31.500,00
(tramite avvalimento graduatoria altro Ente, in subordine tramite concorso pubblico)
da assegnare al settore vigilanza e polizia locale
Spesa anno 2022: € 21.000,00
Minore spesa effettiva anno 2022 (sostituisce cessazione al 31/01/2022): € 7.875,00
2. Istruttore amministrativo P.T. 50% – C: dal 15/12/2022 € 15.750,00
(tramite avvalimento graduatoria altro Ente, in subordine tramite concorso pubblico)
da assegnare al settore amministrativo
Maggiore spesa effettiva anno 2022: € 656,25

Tali assunzioni sono state programmate successivamente all'entrata in vigore del decreto interministeriale sopra citato, utilizzando, per quanto riguarda la seconda di esse che comporta una maggiore spesa non corrispondendo ad alcuna cessazione, le maggiori capacità assunzionali derivanti dalla normativa intervenuta nel 2020.

Si richiama in proposito quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto interministeriale richiamato, secondo il quale *“1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”*.

Delle due assunzioni così programmate entro la fine dell'anno 2022 solo una è stata effettivamente perfezionata, e precisamente:

1. Agente Polizia locale F.T. 100% – cat. C: dal 01/07/2022 € 31.500,00
(tramite avvalimento graduatoria altro Ente)
assegnato al settore vigilanza e polizia locale
Spesa anno 2022: € 15.750,00 (oltre rinnovi contrattuali)

Minore spesa effettiva anno 2022 (sostituisce cessazione al 31/01/2022): € 13.125,00

L'altra assunzione non si è perfezionata esclusivamente per motivi amministrativi dovuti ai tempi di reperimento della documentazione necessaria, in possesso di altre amministrazioni, e deve pertanto essere riprogrammata per il corrente anno 2023.

Inoltre, nel medesimo periodo non sono state determinate ulteriori cessazioni di personale, né al momento attuale ne sono in programma nel triennio di interesse.

FABBISOGNO TRIENNALE DI PERSONALE 2023 – 2025

Per l'anno 2023 non vi sono situazioni di esubero o eccedenza di personale.

Il tetto di spesa storico per il personale applicabile al Comune di Candiolo, determinato ai sensi della normativa vigente, è pari a € 855.112,94 annui.

Tale limite finanziario di **€ 855.112,94** è stabilito come “dotazione di spesa potenziale” (A) in luogo della preesistente dotazione organica del personale dell'Ente, in attuazione delle linee guida per la predisposizione dei piani del fabbisogno del personale da parte delle amministrazioni pubbliche.

La spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato soggetta al limite di cui all'art. 1 comma 557-quater della legge n. 296 del 2006, per il triennio di riferimento (B), sommata alla spesa complessiva per il personale con rapporti di lavoro di tipo flessibile per il triennio di riferimento (C), è la seguente, valutata sulla base delle previsioni di bilancio 2023-2025:

1. Anno 2023: € 851.205,04
2. Anno 2024: € 851.205,04
3. Anno 2025: € 851.205,04

L'importo sopra indicato include la spesa complessivamente destinata al trattamento accessorio del personale, costituita dalla somma di fondo delle risorse decentrate e importi destinati al personale titolare di posizione organizzativa a titolo di indennità di posizione e di risultato.

I possibili costi futuri da sostenere per personale assegnato in mobilità temporanea – o altre forme analoghe, convenzioni ex art. 23 CCNL 16/11/2022, comando parziale all'interno dell'orario di lavoro, etc. – presso altre amministrazioni sono pari a ZERO, in quanto non vi sono dipendenti comunali in utilizzo presso altri enti all'interno dell'orario di lavoro.

Le risorse quantificate per la copertura delle spese di personale assegnato da altre amministrazioni in mobilità temporanea o altre forme analoghe, convenzioni ex art. 14 CCNL 22/01/2004, comando parziale all'interno dell'orario di lavoro, etc. (D) – per il triennio di riferimento sono le seguenti:

1. Anno 2021: € 0,00
2. Anno 2022: € 0,00
3. Anno 2023: € 0,00

Il rapporto tra spesa di personale sostenuta nell'anno 2021, ultimo anno per il quale, al momento della predisposizione del presente documento, sono disponibili i dati del rendiconto approvato, ed entrate correnti del triennio 2019-2021, al netto del FCDE dell'anno 2020 e utilizzando gli aggregati definiti dall'art. 2 del Decreto interministeriale del 17 marzo 2020, è del **25,19%**, quindi **inferiore** al valore soglia del **26,90%** prevista per i Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti dalla tabella 1 di cui all'articolo 4 del decreto interministeriale sopra menzionato.

Le risorse previste in ragione delle facoltà assunzionali e nel rispetto del tetto complessivo di

spesa di personale, a normativa vigente all'atto di adozione del presente provvedimento, per il triennio di riferimento sono le seguenti:

1. la differenza tra il limite di spesa sopra indicato e la somma delle diverse voci di spesa per il personale sopra indicate (**A – B – C – D**) = € 855.112,94- € 851.205,04 = **€ 3.907,90 (2023)**, € 855.112,94 - € 851.205,04 = **€ 3.907,90 (2024)** e € 855.112,94 - € 851.205,04= **€ 3.907,90 (2025)** Occorre rammentare, a proposito di tale limite, che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto interministeriale 17 marzo 2020 più volte richiamato, "*1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*".
2. il minor importo tra:
 - i. la differenza tra il limite di spesa ricavato applicando la percentuale del 26,90%, alle entrate correnti definite come previsto dal decreto interministeriale 17 marzo 2020, pari a € 992.512,13, e la spesa di personale definita ai sensi dello stesso decreto, relativa all'anno 2021 - come risultante dal rendiconto 2021, ultimo disponibile approvato da parte del Consiglio Comunale -, pari a € 929.417,50, e così a **€ 63.094,63**
 - ii. l'incremento di spesa massimo ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale 17 marzo 2020 per gli anni 2023, 2024 e 2025 pari rispettivamente a € 223.598,40, a € 232.542,33 e a € 215.802,23, importi che, essendo tutti superiori al valore di cui al precedente punto i., non lo sostituiscono quale limite massimo di spesa aggiuntiva raggiungibile per gli anni 2023-2025, in applicazione del decreto interministeriale numerose volte menzionato.

Le risorse previste per l'assunzione di categorie protette in ragione dei relativi limiti di legge per il triennio di riferimento sono le seguenti:

1. Anno 2023: € 0,00
2. Anno 2024: € 0,00
3. Anno 2025: € 0,00

Nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025 si prevede, allo stato attuale, di assumere quindi due unità di personale nell'anno 2023, e precisamente (spesa annua a regime, escluse indennità e salario accessorio):

Anno 2023:

1. Istruttore amministrativo P.T. 50% – C: dal 01/02/2023 € 14.780,00
(tramite avvalimento graduatoria altro Ente)
da assegnare al settore amministrativo
2. Istruttore tecnico P.T. 50% – C: dal 01/04/2023 € 12.090,00
(tramite concorso pubblico)
da assegnare al settore lavori pubblici e manutenzioni, ambiente

Totale 2023: € 26.870,00

Maggiore spesa totale effettiva dall'anno 2024: € 32.240,00

Totale piano assunzioni 2023-2025 (maggiore spesa a regime al lordo delle cessazioni, dal 2024): € 32.240,00

La spesa di personale per il triennio di riferimento sulla base del documento di programmazione in aggiornamento con il presente atto, nonché sulla base dei dati riscontrabili dalla programmazione di bilancio, è la seguente:

- a. Anno 2023: € 851.205,04 < **€ 855.112,94** + € 46.360,85 (spesa aggiuntiva 2020-2022 non soggetta a limite ex art. 7, c. 1, DM 17 marzo 2020) + € 26.870,00 (spesa

- aggiuntiva 2023 non soggetta a limite ex art. 7, c. 1, DM 17 marzo 2020);
- b. Anno 2024: € 851.205,04 < € **855.112,94** + € 78.600,00 (spesa aggiuntiva 2020-2023 non soggetta a limite ex art. 7, c. 1, DM 17 marzo 2020) + € 0,00 (spesa aggiuntiva 2024 non soggetta a limite ex art. 7, c. 1, DM 17 marzo 2020);
- c. Anno 2025: € 851.205,04 < € **855.112,94** + € 78.600,00 (spesa aggiuntiva 2020-2024 non soggetta a limite ex art. 7, c. 1, DM 17 marzo 2020) + € 0,00 (spesa aggiuntiva 2025 non soggetta a limite ex art. 7, c. 1, DM 17 marzo 2020);

Quindi, come risulta dai prospetti sopra riportati, la spesa preventivata per nuove assunzioni o atti ad esse comunque equiparati nell'anno 2023 è stimata in misura **compatibile** con il rispetto della dotazione organica intesa come "dotazione di spesa potenziale", e, quindi, con i vincoli alla spesa di personale normativamente posti.

Tale spesa è inoltre **compatibile** con i vincoli assunzionali vigenti per il Comune di Candiolo, posti dal decreto interministeriale 17 marzo 2020 in applicazione dell'art. 33 del D.L. n. 34 del 2019.

Con il presente piano si approva quindi il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, sempre nel rispetto della vigente disciplina normativa in materia di vincoli all'assunzione e alla spesa di personale, come sinteticamente riportato nel seguente prospetto:

ANNO 2023:

- | | | |
|--|----------------|-------------|
| 1. Istruttore amministrativo P.T. 50% – C:
(tramite tramite avvalimento graduatoria altro Ente)
da assegnare al settore amministrativo | dal 01/02/2023 | € 16.120,00 |
| Maggiore spesa effettiva anno 2023: | | € 14.780,00 |
| 2. Istruttore tecnico P.T. 50% – C:
(tramite concorso pubblico)
da assegnare al settore lavori pubblici e manutenzioni, ambiente | dal 01/04/2023 | € 16.120,00 |
| Maggiore spesa effettiva anno 2023: | | € 12.090,00 |

ANNO 2024: Nessuna entrata prevista

ANNO 2025: Nessuna entrata prevista

Il piano annuale delle assunzioni 2023 risulta quindi POSITIVO, prevedendo l'ingresso in servizio di:

- | | | |
|--|----------------|--------------------|
| 1. Istruttore amministrativo P.T. 50% – C:
(tramite avvalimento graduatoria altro Ente)
da assegnare al settore amministrativo | dal 01/02/2023 | € 14.780,00 |
| 2. Istruttore tecnico P.T. 50% – C:
(tramite concorso pubblico)
da assegnare al settore lavori pubblici e manutenzioni, ambiente | dal 01/04/2023 | € 12.090,00 |
| Totale 2023: | | € 26.870,00 |
| Maggiore spesa totale effettiva dall'anno 2024: | | € 32.240,00 |
| Totale piano assunzioni 2023-2025 (maggiore spesa a regime al lordo delle cessazioni, dal 2024): | | € 32.240,00 |

La maggior spesa prevista dal piano annuale 2023 è quindi pari a € **32.240,00** (a regime).

Tale spesa è ampiamente contenuta entro il limite sopra evidenziato di € **63.094,63** che costituisce il limite entro il quale può essere incrementata per l'anno 2023 la spesa di personale di questo Ente ai sensi del DM 17 marzo 2020.

Al momento della redazione del presente documento non è invece previsto il fabbisogno di alcuna ulteriore unità di personale nel triennio di interesse, pur riservandosi l'amministrazione di modificare ulteriormente il presente documento utilizzando la corrispondente facoltà assunzionale residua.